

- (5) Per creare sinergie è necessario affidare la gestione operativa di tali sistemi IT su larga scala ad un unico organismo, beneficiando di economie di scala, creando una massa critica e assicurando il tasso più elevato possibile di utilizzo del capitale e delle risorse umane.
- (6) Nelle dichiarazioni comuni che accompagnano gli strumenti legislativi del SIS II e del VIS, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno invitato la Commissione a presentare, sulla base di una valutazione d'impatto, le proposte legislative necessarie a conferire a un'agenzia la gestione operativa a lungo termine del SIS II centrale e di determinati aspetti dell'infrastruttura di comunicazione, nonché del VIS.
- (7) L'organo di gestione dovrebbe avere autonomia giuridica, amministrativa e finanziaria; dovrebbe pertanto costituirsi come un'agenzia di regolamentazione («agenzia») avente personalità giuridica. Come è stato convenuto, l'agenzia dovrebbe aver sede a Tallinn (Estonia). Tuttavia, poiché i compiti relativi allo sviluppo tecnico e alla preparazione per la gestione operativa del SIS II e del VIS sono svolti a Strasburgo (Francia) e un sito di riserva (backup site) per tali sistemi IT è stato installato a Sankt Johann im Pongau (Austria), si dovrebbe continuare a operare in questo modo. Tali due siti dovrebbero essere anche i luoghi in cui i compiti relativi, rispettivamente, allo sviluppo tecnico e alla gestione operativa di Eurodac dovrebbero essere svolti e in cui dovrebbe essere stabilito un sito di riserva per Eurodac. Tali due siti dovrebbero essere anche i luoghi, rispettivamente, per lo sviluppo tecnico e la gestione operativa di altri sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia e, se lo strumento legislativo pertinente lo prevede, per un sito di riserva in grado di assicurare il funzionamento di un sistema IT su larga scala in caso di guasto di tale sistema.
- (8) È di conseguenza opportuno che i compiti dell'organo di gestione definiti nei regolamenti (CE) n. 1987/2006 e (CE) n. 767/2008 siano svolti dall'agenzia. Tali compiti comprendono ulteriori adeguamenti tecnici.
- (9) Conformemente ai regolamenti (CE) n. 2725/2000 e (CE) n. 407/2002, è stata istituita presso la Commissione un'unità centrale, alla quale è affidato il compito di gestire la banca dati centrale di Eurodac e altri compiti ad esso connessi. Per sfruttare le sinergie, l'agenzia dovrebbe subentrare nei compiti della Commissione relativi alla gestione operativa di Eurodac, compresi taluni compiti relativi all'infrastruttura di comunicazione dalla data in cui l'agenzia assume le sue responsabilità.
- (10) La funzione centrale dell'agenzia dovrebbe essere di assicurare i compiti relativi alla gestione operativa del SIS II, del VIS e di Eurodac e, in caso di decisione in tal senso, di altri sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia. L'agenzia dovrebbe essere altresì responsabile delle misure tecniche necessarie all'assolvimento dei compiti conferitile che non hanno carattere normativo. Tali responsabilità dovrebbero lasciare impregiudicati i compiti normativi riservati alla Commissione in via esclusiva o alla Commissione assistita da un comitato, nei rispettivi strumenti legislativi che disciplinano i sistemi la cui gestione operativa è esercitata dall'agenzia.
- (11) L'agenzia dovrebbe inoltre assolvere compiti relativi alla formazione sull'uso tecnico del SIS II, del VIS e di Eurodac e di altri sistemi IT su larga scala che potrebbero esserle affidati in futuro.
- (12) Inoltre, l'agenzia potrebbe essere incaricata anche della preparazione, dello sviluppo e della gestione operativa di altri sistemi IT su larga scala in applicazione degli articoli da 67 a 89 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Tali compiti dovrebbero essere affidati all'agenzia soltanto mediante strumenti legislativi successivi e separati, preceduti da una valutazione d'impatto.
- (13) L'agenzia dovrebbe essere responsabile del monitoraggio della ricerca e della realizzazione dei progetti pilota in conformità dell'articolo 49, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee⁽¹⁾, per i sistemi IT su larga scala, in applicazione degli articoli da 67 a 89 TFUE, su richiesta esplicita della Commissione. Se incaricata della realizzazione di un progetto pilota, l'agenzia dovrebbe prestare particolare attenzione alla strategia di gestione delle informazioni dell'Unione europea.
- (14) Affidare all'agenzia la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia non dovrebbe pregiudicare le norme specifiche applicabili a tali sistemi. In particolare, sono pienamente applicabili le norme specifiche riguardanti le finalità, i diritti di accesso, le misure di sicurezza e gli altri requisiti di protezione dei dati per ciascun sistema IT su larga scala la cui gestione operativa è affidata all'agenzia.
- (15) Per controllare in maniera efficace le funzioni dell'agenzia è opportuno che la Commissione e gli Stati membri siano rappresentati in un consiglio di amministrazione. Quest'ultimo dovrebbe essere incaricato delle funzioni necessarie, in particolare per adottare il programma di lavoro annuale, svolgere le sue funzioni in relazione al bilancio dell'agenzia, adottare le norme finanziarie applicabili all'agenzia, nominare un direttore esecutivo ed elaborare le procedure relative alle modalità di decisione del direttore esecutivo in ordine ai compiti operativi dell'agenzia.

(¹) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

